

Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Disposizioni in materia di durata delle certificazioni verdi COVID-19). — 1. All'articolo 9, comma 4-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, al primo periodo, le parole: “prima dose di vaccino” sono sostituite dalle seguenti: “prima dose di un vaccino con schedula vaccinale a due dosi” e, al secondo periodo, le parole: “ciclo vaccinale primario” sono sostituite dalle seguenti: “ciclo vaccinale primario, che comprende anche la somministrazione di vaccini con schedula vaccinale a una dose,”».

All'articolo 8:

al comma 3, lettera d), le parole: «dell'articolo 4 comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 4, comma 5»;

al comma 4:

al capoverso Art. 4-ter.1, comma 2, le parole: «anti SARS-CoV-2,» sono sostituite dalle seguenti: «anti SARS-CoV-2;»;

al capoverso Art. 4-ter.2:

al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 1» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 6, le parole: «di bilancio.» sono sostituite dalle seguenti: «di bilancio”.»;

al comma 5, le parole: «“e 4-ter,”» sono sostituite dalle seguenti: «“e 4-ter”»;

al comma 6, capoverso Art. 4-quinquies, comma 1:

al primo periodo, le parole: «regime sanzionatori» sono sostituite dalle seguenti: «regime sanzionatorio» e le parole: «lettera a-bis» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a-bis»);

al secondo periodo, le parole: «9-octies, e 9-novies» sono sostituite dalle seguenti: «9-octies e 9-novies».

All'articolo 9:

al comma 1, capoverso Art. 3:

alla rubrica, le parole: «ivi compresa modalità» sono sostituite dalle seguenti: «ivi comprese modalità»;

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «dell'anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno scolastico 2021/2022»;

al terzo periodo, le parole: «a legislazione vigente.”» sono sostituite dalle seguenti: «a legislazione vigente.»;

al comma 2, primo periodo, le parole: «nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età» sono soppresse;

al comma 4, primo periodo, le parole: «, accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata» sono soppresse;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «dell'anno scolastico 2021-2022» sono sostituite dalle seguenti: «dell'anno scolastico 2021/2022»;

alla lettera a), le parole: «fatta eccezione per i bambini sino a sei anni di età» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per i bambini accolti nel sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65»;

al comma 3, alinea, le parole: «legge 24 aprile 2002, n. 27» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 aprile 2020, n. 27».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis (Disciplina della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro). — 1. Nelle more dell'adozione dell'accordo di cui all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro può essere erogata sia con la modalità in presenza sia con la modalità a distanza, attraverso la metodologia della videoconferenza in modalità sincrona, tranne che per le attività formative per le quali siano previsti dalla legge e da accordi adottati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un addestramento o una prova pratica, che devono svolgersi obbligatoriamente in presenza».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Esclusivamente per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, la disciplina di cui all'articolo 26, commi 2 e 7-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è prorogata fino al 30 giugno 2022.

1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 5.402.619 euro per l'anno 2022.

